SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma — **Anno 135° — Numero 185**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Martedì, 9 agosto 1994** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 113

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1994, n. 487.

Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi.

94G0523

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 30 giugno 1994.

Soppressione della sezione doganale «Pacchi postali», dipendente dalla dogana di Siracusa.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica, i punti della linea doganale da attraversare, le vie da percorrere tra ciascuno dei punti predetti e la competente dogana per l'entrata e l'uscita delle merci;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972, e successive modificazioni, che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale dei compartimenti doganali e delle circoscrizioni doganali, le dogane, le sezioni doganali, i posti doganali e i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonché la competenza per materia delle dogane di seconda e terza categoria;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Considerato che l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, ha manifestato l'intenzione di sopprimere l'ufficio postale di Siracusa Porto a decorrere dal 1° giugno 1994;

Ravvisata la necessità di sopprimere la sezione doganale «Pacchi postali», dipendente dalla dogana di Siracusa, operante presso il citato ufficio;

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dal 1° giugno 1994 è soppressa la sezione doganale «Pacchi postali», dipendente dalla dogana di Siracusa.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 1994

Il Ministro: TREMONTI

94A5086

DECRETO 29 luglio 1994.

Modificazione al decreto ministeriale 21 dicembre 1992 concernente l'esonero dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi a mezzo dello scontrino o ricevuta fiscale.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 22, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che, tra l'altro, stabilisce la non obbligatorietà dell'emissione della fattura, se non è richiesta dal cliente, per le attività di commercio al minuto ed attività assimilate;

Visto l'art. 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che ha istituito, dal 1° gennaio 1993, l'obbligo generalizzato di certificazione a mezzo ricevuta o scontrino fiscale dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura se non a richiesta del cliente;

Visto il comma 3 del sopra citato art. 12 che prevede che il Ministro delle finanze può stabilire, con proprio decreto, sentite le commissioni parlamentari competenti, l'esonero dall'obbligo di certificazione dei predetti corrispettivi nei confronti di determinate categorie di contribuenti o per determinate categorie di prestazioni aventi carattere di ripetitività e di scarsa rilevanza fiscale;

Visto il proprio decreto 21 dicembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 22 dicembre 1992, che stabilisce l'esonero dall'obbligo di rilascio della ricevuta fiscale per determinate categorie di contribuenti ed operazioni, nonché il decreto 17 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 2 aprile 1994 che sostituisce il n. 4) dell'art. 1 del predetto decreto 21 dicembre 1992;

Ritenuta la difficoltà di adempimento relativo alla documentazione fiscale previsto nel comma 1 dell'art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, per coloro che esercitano prestazioni di trasporto mediante servizio di taxi ed utilizzano per la documentazione contabile dei corrispettivi strumenti automatici quali i tassametri;

Ritenuta, pertanto, la necessità di integrare ulteriormente l'elenco delle operazioni di cui ai citati decreti 21 dicembre 1992 e 17 marzo 1994, con le prestazioni di trasporto rese mediante servizio di taxi;

Visto il parere espresso dalle commissioni parlamentari in data 21 e 22 giugno 1994;

Decreta:

Art. 1.

1. Nell'art. 1 del decreto del Ministro delle finanze 21 dicembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 22 dicembre 1992, il n. 4), come sostituito dal decreto del Ministro delle finanze 17 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 2 aprile 1994, è sostituito dal seguente:

«4) prestazioni di traghetto rese con barche a remi, prestazioni rese dai gondolieri della laguna di Venezia, prestazioni di trasporto rese con mezzi a trazione animale e prestazioni di trasporto rese a mezzo servizio di taxi».

2. Il presente decreto ha effetto dall'8 giugno 1994 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 1994

Il Ministro: TREMONTI

94A5125

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 4 agosto 1994.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1993 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1994;

Visto l'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 539, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, che fissa in miliardi 174.200 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 29 luglio 1994 è pari a 98 842 miliardi;

Decreta:

Per il 16 agosto 1994 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni con scadenza il 15 novembre 1994 fino al limite massimo in valore nominale di lire 3.750 miliardi

La spesa per interessi graverà sul cap 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1994.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 17, 18, 19 e 20 del decreto 29 dicembre 1993 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 9 agosto 1994, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del citato decreto ministeriale 29 dicembre 1993.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 1994

p. *Il direttore generale* PIEMONTESE

94A5154

DECRETO 4 agosto 1994.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantatre giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1993 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1994.

Visto l'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 539, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, che fissa in miliardi 174.200 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 29 luglio 1994 è pari a 98.842 miliardi;

Decreta:

Per il 16 agosto 1994 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantatre giorni con scadenza il 15 febbraio 1995 fino al limite massimo in valore nominale di lire 6.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1995.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 17, 18, 19 e 20 del decreto 29 dicembre 1993 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 9 agosto 1994, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del citato decreto ministeriale 29 dicembre 1993.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 1994

p. *Il direttore generale* PIEMONTESE

94A5155

DECRETO 4 agosto 1994.

Emissione di buoni ordinari del tesoro al portatore a trecentosessantatre giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1993 con il quale sono state fissate le modalità di emissione di buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1994;

Visto l'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 539, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, che fissa in miliardi 174.200 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 29 luglio 1994 è pari a 98.842 miliardi;

Decreta:

Per il 16 agosto 1994 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantatre giorni con scadenza il 14 agosto 1995 fino al limite massimo in valore nominale di lire 5.750 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1995.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 17, 18, 19 e 20 del decreto 29 dicembre 1993 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Aministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 9 agosto 1994, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del citato decreto ministeriale 29 dicembre 1993.

Il presente decreto verra inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico è sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 1994

p. *Il direttore generale:* PIEMONTESE

94A5156

DECRETO 4 agosto 1994.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantaquattro, centottantacinque e trecentosessantasette giorni relativi all'emissione del 29 luglio 1994.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1993, con il quale sono state fissate le modalità di emissione di buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1994;

Visti i propri decreti del 20 luglio 1994 che hanno disposto per il 29 luglio 1994, l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantaquattro, centottantacinque e trecentosessantasette giorni senza indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 29 dicembre 1993 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 29 luglio 1994;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 29 luglio 1994 sono indicati, tra l'altro, gli importi degli interessi pagati per le tre tranches dei titoli emessi;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 29 luglio 1994 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 97,87 per i B.O.T. a novantaquattro giorni, a L. 95,75 per i B.O.T. a centottantacinque giorni e a L. 91,40 per i B.O.T. a trecentosessantasette giorni.

La spesa per interessi, gravante sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994, ammonta a L. 277.463.014.000 per i buoni novantaquattro giorni con scadenza 31 ottobre 1994; quella gravante nel corrispondente capitolo dello stato di previsione delle spese del Ministero del tesoro per il 1995 ammonta a L. 595.239.993.000 per i titoli a centottantacinque giorni con scadenza 30 gennaio 1995 e a L. 1.164.035.557.500, per quelli a trecentosessantasette giorni con scadenza 31 luglio 1995.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 97,52 per i B.O.T. a novantaquattro giorni, a L. 95,07 per i B.O.T. a centottantacinque giorni e a L. 90,20 per i B.O.T. a trecentosessantasette giorni.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 1994

p. *Il direttore generale:* PIEMONTESE

94A5157

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 18 aprile 1994

Dichiarazione di notevole interesse pubblico per un'area sita nei comuni di Bracciano e Trevignano Romano.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n 1497, sulla protezione delle bellezze naturali,

Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta,

Visto l'art. 82, secondo comma, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il decreto ministeriale del 23 ottobre 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 266 del 29 ottobre 1960, con il quale, ai sensi della predetta legge n. 1497/1939, è stata dichiarata di notevole interesse pubblico la zona dei laghi di Bracciano e Martignano, sita nel territorio dei comuni di Roma, Anguillara Sabazia, Bracciano, Campagnano Romano e Trevignano Romano;

Visto il piano territoriale paesistico della regione Lazio n. 3, tavola E/2 3,

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Lazio con nota n. 23882 del 1° febbraio 1992 e successive note n. 4257 del 2 aprile 1992 e n. 10170 del 25 giugno 1992, n. 4333 dell'8 marzo 1993 ha formulato una proposta di estensione del vincolo imposto con il predetto decreto ministeriale all'area denominata «Vicarello» ricadente nel comune di Bracciano, caratterizzata sia dalla presenza di colline degradanti verso il lago con, alle spalle, praterie quasi intatte, in sommità e sulle pendici bosco, nella parte che più dolcemente scende verso il lago, sino alla strada che collega Bracciano con Trevignano Romano, oliveti e per finire, sino alla riva, prati e campi coltivati, che dalla presenza dei ruderi delle antiche Terme Romane e dal complesso dei Casali di Vicarello, visibile da molti punti del territorio dei comuni che si affacciano sul lago;

Vista la nota n. 1693 del 10 febbraio 1993 e la successiva nota n. 15030 del 13 dicembre 1993 con la quale la regione Lazio ha formulato una proposta di estensione del vincolo predetto ad un'area più vasta includente la zona di Vicarello, così perimetrata: «partendo in senso orario dall'incrocio della strada provinciale Settevene già perimetro del precedente vincolo con il Fosso di Grotta Renara, località Ponte Nuovo, si risale tale fosso sino alla località Ponte di Bocca di Lupo indi segue il tracciato stradale in direzione nord sino all'incrocio di tale tracciato con il confine comunale tra Bracciano e Manziana; segue tale confine fino ad incrociare il confine tra le province di Roma e Viterbo; risale il limite provinciale sino ad incrociare la strada proveniente da Monterosi, segue tale tracciato in direzione sud, sino ad incrociare di nuovo la provinciale Settevene Palo in località Grotta di Pianoro, ricongiungendosi in tale sito al perimetro del vincolo di cui al predetto decreto ministeriale 23 ottobre 1960», caratterizzata da zone con un'andamento collinare-montuoso, con ampie zone boscate vincolate a radure e da esempi di edilizia rurale formanti un quadro d'assieme storico-naturalistico di grande interesse;

Rilevata pertanto la necessità di sottoporre l'area sopradescritta ad un idoneo provvedimento di tutela al fine di salvaguardare la zona a nord del cratere vulcanico del lago di Bracciano ed allo scopo di formare un'insieme organico costituito dai due laghi di Bracciano e Martignano e dalle zone verdeggianti alle loro immediate adiacenze;

Visto il parere favorevole espresso in ordine alla proposta di vincolo formulata dalla regione Lazio, nelle sedute del 10 novembre 1993, del 15 dicembre 1993 e del 1° e 2 febbraio 1994 dal comitato di settore per i beni ambientali e architettonici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali che ha ritenuto indispensabile garantire la difesa delle aree non compromesse, in presenza di siti con rilevanza paesistica per gli aspetti storici-archeologici, floro-faunistici e naturali, attraverso un provvedimento che integri il succitato decreto ministeriale 23 ottobre 1960, al fine di attuare una tutela unitaria per tutta l'area;

Decreta:

L'area ricadente nei comuni di Bracciano e Trevignano Romano, così come sopra perimetrata è dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1993, n. 1497, ed in applicazione dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed è pertanto soggetta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa ed a quelle previste nel citato decreto del Presidente della Repubblica. La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Lazio provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dall'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa con relativa planimetria da allegare venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso avanti al tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta giorni e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Roma, 18 aprile 1994

Il Ministro: ROCHEY

Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 1994
Registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 106

ALLEGATO

94A5056

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 26 luglio 1994.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Frosinone.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n 590/1981;

Vista la legge 14.febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Lazio degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

gelate dal 3 aprile 1994 al 30 aprile 1994 nella provincia di Frosinone;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

E dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Frosinone: gelate dal 3 aprile 1994 al 30 aprile 1994 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio del comune di Paliano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 1994

Il Ministro: POLI BORTONE

94A5057

DECRETO 26 luglio 1994.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Taranto.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Puglia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge persistenti dal 1° settembre 1993 al 15 marzo 1994 nella provincia di Taranto;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Taranto: piogge persistenti dal 1° settembre 1993 al 15 marzo 1994 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f),* nel territorio del comune di Ginosa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 1994

Il Ministro: POLI BORTONE

94A5058

DECRETO 26 luglio 1994.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Udine.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Friuli-Venezia Giulia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali dal 2 ottobre 1993 all'8 ottobre 1993 nella provincia di Udine;

eccesso di neve del 10 aprile 1994 nella provincia di Udine,

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle strutture aziendali, strutture interaziendali;

Decreta.

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle strutture aziendali, strutture interaziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185.

Udine:

piogge alluvionali del 2 ottobre 1993, dell'8 ottobre 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, e provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)* nel territorio del comune di Forni di Sopra;

eccesso di neve del 10 aprile 1994 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio del comune di Attimis.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 1994

Il Ministro: POLI BORTONE

94A5059

DECRETO 26 luglio 1994.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Piacenza.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Emilia-Romagna degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

brinate dal 6 aprile 1994 al 7 aprile 1994 nella provincia di Piacenza;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Piacenza: brinate del 6 aprile 1994, del 7 aprile 1994 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)*, nel territorio dei comuni di Bobbio, Coli, Travo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 1994

Il Ministro: POLI BORTONE

94A5060

DECRETO 26 luglio 1994

Istituzione del repertorio degli stalloni delle razze equine puro sangue inglese e trottatore italiano.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante norme sulla «Disciplina della riproduzione animale»;

Visto in particolare l'art. 3, comma 3, della predetta legge che prevede la fissazione da parte dell'allora Ministero dell'agricoltura e delle foreste, fermi gli accordi internazionali in materia, dei requisiti genealogici, morfologici ed attitudinali, nonché delle modalità per l'inserimento dei cavalli delle razze puro sangue inglese e trottatore italiano in un apposito repertorio degli stalloni idonei sia alla monta naturale che all'inseminazione artificiale;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, che istituisce il nuovo Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ed in particolare l'art. 2, comma 2 che prevede che detto Dicastero succeda in tutti i rapporti attivi e passivi già facenti capo al soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste,

Visto il decreto 13 gennaio 1994, n. 172, del Ministro delle risorse agricole ed agroindustriali nazionali di concerto con il Ministro della sanità con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della predetta legge n 30/1991,

Decreta:

Art. 1.

1. È istituito presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali il repertorio degli stalloni delle razze equine puro sangue inglese e trottatore italiano previsto dall'art. 3, comma 3, della legge 15 gennaio 1991, n. 30.

2. Detto repertorio, che si articola in due sezioni (cavalli puro sangue inglese e trottatori italiani), comprende i riproduttori animali maschi idonei sia alla monta naturale che alla inseminazione artificiale.

Art. 2.

1. Al repertorio stalloni sono ammessi i cavalli maschi di razza puro sangue inglese e trottatore italiano iscritti nei rispettivi libri genealogici, di età superiore ai trenta mesi ed in possesso dei requisiti attitudinali e morfologici di cui agli allegati 1 e 2 del presente decreto.

2 I requisiti attitudinali e morfologici potranno essere modificati d'iniziativa del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali o su proposta delle commissioni tecniche centrali previste dai disciplinari dei libri genealogici delle rispettive razze.

Art. 3.

1. Gli enti che tengono, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 15 gennaio 1991, n. 30, i libri genealogici del cavallo puro sangue inglese e del trottatore italiano, organizzano una banca-dati che consenta per ogni animale iscritto al rispettivo libro genealogico la conoscenza aggiornata delle prestazioni attitudinali del soggetto medesimo e dei suoi ascendenti, discendenti e collaterali.

Art. 4.

1. L'iscrizione al repertorio stalloni presuppone l'esito favorevole di apposita valutazione morfologica effettuata nell'ambito di raduni indetti ogni anno dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. Detta valutazione è effettuata da una commissione formata da tre tecnici scelti dal corpo degli esperti, di cui al successivo art. 4. Partecipa ai lavori della commissione, con funzioni di segretario, un rappresentante del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

2. Sono ammessi alla valutazione morfologica i soli cavalli in possesso dei requisiti attitudinali previsti al precedente art. 2, comma 1.

3. Per ogni soggetto esaminato la commissione esprime un giudizio che è definitivo ed inappellabile. Gli atti sottoscritti dai membri della commissione sono conservati negli archivi del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

Art. 5.

1. Il Corpo degli esperti, composto da tecnici specializzati in ippicoltura è istituito dalle Associazioni nazionali degli allevatori cavalli puro sangue inglese (ANAC) e trottatore (ANACT), con apposito disciplinare approvato dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

Art. 6.

1. I proprietari di stalloni puro sangue inglese e trottatore italiani che intendono inserirli nel repertorio stalloni, di cui al precedente art. 1 devono inoltrare apposita domanda, compilata sul modello di cui all'allegato 3 al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali, entro il 15 ottobre dell'anno precedente a quello in cui lo stallone inizia ad esercitare la fecondazione.

Alla domanda devono essere allegati:

1) copia del certificato genealogico o del certificato di deposito;

2) attestazione o quietanza dell'avvenuto versamento di L. 500.000 per le spese di esame e di inserimento nel repertorio stalloni:

tale quota deve essere versata dagli interessati direttamente alla tesoreria provinciale dello Stato con l'imputazione al cap. 3590 «Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali» oppure, tramite c/c postale intestato alla medesima tesoreria provinciale, con la seguente causale «Cap. 3590 - entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali»; in entrambi i casi è necessario indicare il nome dello stallone.

2. La quota per le spese di esame e inserimento nel repertorio stalloni è periodicamente stabilita dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentite le associazioni nazionali allevatori dei cavalli puro sangue inglese (ANAC) e trottatore (ANACT).

Art. 7.

1. Su richiesta dei proprietari i cavalli riproduttori già approvati alla fecondazione naturale o alla inseminazione artificiale ed inseriti nel «CATALOGO STALLONI», pubblicato dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali per gli anni 1993 e 1994 ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1964, n. 1618, sono iscritti al repertorio stalloni.

2. I proprietari interessati ad iscrivere al repertorio stalloni i riproduttori di cui al precedente comma 1, devono inoltrare apposita domanda compilata sul modello di cui all'allegato 3 al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali, entro e non oltre il 31 dicembre 1994.

Alla domanda deve essere allegata attestazione o quietanza dell'avvenuto versamento di L. 85.000, per le spese di inserimento nel repertorio stalloni, effettuato direttamente alla tesoreria provinciale dello Stato con l'imputazione al cap. 3590 «Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali» oppure, tramite c/c postale intestato alla medesima tesoreria provinciale, con la seguente causale «Cap. 3590, entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali»; in entrambi i casi è necessario indicare il nome dello stallone.

Art. 8.

1. L'iscrizione al repertorio stalloni è comprovata dal rilascio di un apposito certificato da parte del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. Per lo stesso soggetto è rilasciato un solo certificato di iscrizione. In caso di smarrimento, debitamente denunciato dall'interessato, potrà essere rilasciato un secondo certificato sul quale deve essere stampata la parola «duplicato».

2. L'elenco degli stalloni iscritti nel repertorio viene comunicato alle regioni, agli enti che tengono i rispettivi libri genealogici, alle Associazioni nazionali degli allevatori cavalli puro sangue inglese (ANAC) e trottatori (ANACT).

3. I proprietari devono comunicare entro trenta giorni l'avvenuto decesso degli stalloni iscritti al repertorio stalloni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 1994

Il Ministro: POLI BORTONE

ALLEGATO 1

REQUISITI MORFO-FUNZIONALI MINIMI PER L'ISCRIZIONE AL REPERTORIO STALLONI

a) fecondazione privata: punteggio totale minimo pari a 60/100 alla valutazione morfo-funzionale.

b) fecondazione pubblica: punteggio totale minimo pari a 70/100 alla valutazione morfo-funzionale.

ALLEGATO 2

REQUISITI ATTITUDINALI MINIMI PER L'ISCRIZIONE AL REPERTORIO STALLONI

I) Razza trottatore

A) FECONDAZIONE NATURALE PUBBLICA.

Soggetti che hanno ottenuto prestazioni su piste europee:

a) di tre o quattro anni, iscritti nel libro genealogico del cavallo trottatore italiano, che hanno concluso anticipatamente la carriera di corse, record ufficiale in corsa di 1.16, o migliore, al km ed almeno Lit. 350.000.000 di somme vinte.

b) di cinque anni ed oltre record ufficiale in corsa di 1.15, o migliore, al km ed almeno Lit. 350.000.000 di somme vinte.

Soggetti che hanno ottenuto prestazioni su piste statunitensi record ufficiale in corsa di 1.58, o migliore, sul miglio (1609 m) ed almeno Lit. 350.000.000 di somme vinte.

B) FECONDAZIONE NATURALE PRIVATA (riservata ai soli cavalli indigeni):

I soggetti devono avere ottenuto un record in corsa di 1.17, o migliore, al km ed almeno Lit. 175.000.000 di somme vinte.

C) INSEMINAZIONE ARTIFICIALE

Oltre ai requisiti previsti per la fecondazione naturale pubblica i soggetti devono aver vinto almeno una corsa classica o un Grande Premio di gruppo I in Italia o una corsa di livello analogo all'estero, oppure devono aver prodotto almeno tre soggetti vincitori di almeno una corsa classica o un Grande Premio di gruppo I in Italia o una corsa di livello analogo all'estero.

D) ESCLUSIONE DALLA RIPRODUZIONE

Sono esclusi dalla riproduzione quei soggetti che, trascorso l'ottavo anno dalla data di approvazione, non siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) almeno 30 certificati depositati negli ultimi tre anni di produzione e pubblicati nell'elenco dei certificati di origine dei cavalli depositati ogni anno presso l'E.N.C.A.T;

2) una media del 25% dei prodotti in corsa negli ultimi tre anni di produzione, secondo quanto pubblicato nel Bollettino ufficiale dell'E.N.C.A.T. e nei suoi supplementi;

3) almeno un prodotto con velocità di 1.18, o migliore, al km negli ultimi tre anni di produzione, secondo quanto indicato nelle statistiche pubblicate ogni anno dall'E.N.C.A.T.

ALLEGATO 3

Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali

marca da bollo

Direzione Generale delle Politiche Agricole
ed Agroindustriali Nazionali

DOMANDA ISCRIZIONE CAVALLO AL REPERTORIO STALLONI

RAZZA: PUROSANGUE INGLESE ☐ TROTTATORE ITALIANO ☐

① INFORMAZIONI RELATIVE AL PROPRIETARIO

Ragione sociale o Cognome	Nome		Partita Iva o codice fiscale	
Estremi di nascita del dichiarante se persona fisica: giorno mese anno; Comune	Prov.	Sesso	Recapito telefonico: prefisso numero	
Sede sociale o domicilio Via	N.	Comune	Prov.	

② INFORMAZIONI RELATIVE AL CAVALLO

Nome	Anno di nascita
Padre	Madre

NAZIONALITÀ: ☐ ITALIANO ☐ STRANIERO ☐ CONSIDERATO INDIGENO

COLORE MANTELLO: ☐ GRIGIO ☐ BAIO ☐ MORELLO ☐ SAURO ☐ ________

TATUAGGIO: ☐ LABIALE ☐ MICROCHIP ☐ ________ N. TATUAGGIO

N° ISCRIZIONE AL LIBRO GENEALOGICO:

③ TIPO ISCRIZIONE RICHIESTA

METODO DI FECONDAZIONE: ☐ NATURALE ☐ ARTIFICIALE

TIPO DI FECONDAZIONE: ☐ PUBBLICA ☐ PRIVATA

④ ESTREMI VERSAMENTO PER ISCRIZIONE E TENUTA REPERTORIO STALLONI

VERSAMENTO EFFETTUATO IL: DI L.

MEDIANTE: ☐ BOLLETTINO C/C POSTALE N.

☐ QUIETANZA DI TESORERIA N. PER LA TESORERIA DI: ________

⑤ ELENCO ALLEGATI

☐ COPIA CERTIFICATO GENEALOGICO ☐ ....

☐ ATTESTAZIONE O QUIETANZA AVVENUTO VERSAMENTO ☐ ....

Data Firma

(Scrivere in modo chiaro e leggibile, possibilmente in stampatello - Contrassegnare con una X le caselle che interessano)

Parte riservata al Ministero

PROTOCOLLO GENERALE	PROTOCOLLO DIVISIONE

ALLEGATO 4

II) Razza puro sangue inglese

A) FECONDAZIONE NATURALE PUBBLICA.

1) Vincitori o piazzati (2° o 3°) di una corsa di gruppo I o vincitori di una corsa di gruppo II;

oppure

2) Vincitori di una corsa di gruppo III, purché:

a) figli di stalloni padri di almeno cinque vincitori di una corsa di gruppo I, II o III, oltre il soggetto da approvare;

b) figli di una fattrice vincitrice o piazzata (2° o 3°) in una corsa di gruppo I, II, III, o che abbia prodotto almeno un vincitore di una corsa di gruppo I, II o III oltre il soggetto da approvare;

c) figli di fattrici la cui madre sia del tipo di quella indicata al punto *b)*;

oppure

3) Cavalli nati dall'accoppiamento di stalloni padri di almeno cinque vincitori di una corsa di gruppo I, II, III, con fattrici vincitrici o piazzate (2° o 3°) in una corsa di gruppo I, II, III o che abbiano prodotto almeno un vincitore di una corsa di gruppo I, II, III.

B) FECONDAZIONE NATURALE PRIVATA.

1) Vincitori di una corsa di gruppo;

oppure

2) Figli di stalloni padri di almeno cinque vincitori di una corsa di gruppo I, II o III;

oppure

3) Figli di una fattrice vincitrice o piazzata (2° o 3°) in una corsa di gruppo I, II o III o che abbia prodotto almeno un vincitore di una corsa di gruppo I, II o III;

oppure

4) Figli di una fattrice la cui madre sia vincitrice o piazzata (2° o 3°) in una corsa di gruppo I, II, III, o che abbia prodotto almeno un vincitore di una corsa di gruppo I, II o III.

C) RICHIESTE DI TRASFORMAZIONE DA FECONDAZIONE PRIVATA A PUBBLICA.

I cavalli approvati alla fecondazione privata, o che abbiano funzionato all'estero, potranno essere approvati alla fecondazione pubblica qualora padri di almeno un cavallo vincitore di una corsa di gruppo I, II, III, o di uno o piu' cavalli che, per almeno tre volte, indifferentemente, si siano piazzati in corse di gruppo o abbiano vinto corse listed.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo vigente dell'art. 3, comma 3, della legge n. 30/1991 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 29 gennaio 1991) recante «Disciplina della riproduzione animale» è il seguente: «I libri genealogici dei cavalli di razza puro sangue inglese e trottatore sono istituiti e tenuti dagli enti ippici di diritto pubblico, che formulano i piani tecnici per lo sviluppo dell'allevamento delle razze medesime e la selezione delle stesse, in armonia con le direttive dell'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE). Con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, fermi gli accordi internazionali in materia, sono stabiliti i requisiti genealogici, morfologici ed attitudinali, nonché le modalità per l'inserimento dei cavalli delle suddette razze in un apposito repertorio degli stalloni idonei sia alla monta naturale che alla inseminazione artificiale».

— Il testo vigente dell'art. 2, comma 2, della legge n. 491/1993 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 4 dicembre 1993): reca: «Il Ministero succede in tutti i rapporti attivi e passivi, non attribuiti alle singole regioni, ivi compresi quelli finanziari, facenti capo al soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste».

— Il D.M. 13 gennaio 1994, n. 172, regolamento di esecuzione della legge n. 30 del 15 gennaio 1991 reca: «Disciplina della riproduzione animale» in *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 12 marzo 1994.

Nota all'art. 1:

Vedere in nota alle premesse.

Nota all'art. 3:

Vedere in nota alle premesse.

Nota all'art. 7:

Il testo vigente dell'art. 12 del D.P.R. n. 1618/1964 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 27 febbraio 1965) è il seguente: «L'Istituto di incremento ippico provvede entro il mese di aprile alla formazione dell'elenco dei cavalli e degli asini stalloni approvati che possono esercitare la fecondazione nella circoscrizione, con l'indicazione del cognome, nome e domicilio del gestore della stazione, del comune e località della stazione stessa, del nome dello stallone, anno di nascita, razza o produzione tipica, mantello, segni particolari e tariffa di accoppiamento».

94A5088

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 27 luglio 1994.

Rettifica ed integrazione al decreto ministeriale 10 dicembre 1993 concernente graduatoria generale di merito delle domande istruite tecnicamente ai fini della concessione dei contributi per studi di fattibilità tecnico-economica, per progetti esecutivi e per realizzazioni di impianti civili, industriali o misti di produzione, di recupero, di trasporto e di distribuzione dell'energia derivante da cogenerazione e utilizzo di fonti rinnovabili di energia e assimilate.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FONTI DI ENERGIA E DELLE INDUSTRIE DI BASE

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10, recante «Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia»;

Visto l'art. 11 della stessa legge che prevede la concessione di contributi in conto capitale per iniziative finalizzate al risparmio energetico ed all'utilizzazione di fonti rinnovabili di energia e assimilate;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 1992 con cui sono state fissate le modalità di concessione e di erogazione dei contributi di cui al citato art. 11;

Visto il proprio decreto 10 dicembre 1993 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 dicembre 1993, n. 295, supplemento ordinario n. 116, con avviso di rettifica pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 gennaio 1994, n. 9), con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito delle domande istruite tecnicamente ai fini della concessione del contributo di cui al citato art. 11;

Considerata la necessità di sciogliere la riserva formulata in calce al citato decreto ministeriale 10 dicembre 1993 circa l'applicazione dell'art. 4, comma 6, del decreto ministeriale 7 maggio 1992, concernente l'esclusione dalla graduatoria per le iniziative prive delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione;

Ritenuto di dover apportare alla predetta graduatoria le conseguenti rettifiche, unitamente alle altre derivanti da successive rinuncie dei proponenti o la cui necessità e stata riscontrata in sede di riesame della relativa documentazione;

Ritenuto opportuno, altresì, integrare il predetto decreto ministeriale 10 dicembre 1993 procedendo alla pubblicazione dell'elenco delle iniziative che, per mancanza di presupposti o requisiti, sono state già a suo tempo escluse dalla valutazione che ha condotto alla formazione della predetta graduatoria;

Decreta:

Art. 1.

Dalla graduatoria generale di merito di cui al decreto ministeriale 10 dicembre 1993 sono escluse, per mancanza alla data del 10 dicembre 1993 della documentazione comprovante il possesso di tutte le autorizzazioni necessarie alla realizzazione, le seguenti iniziative individuate mediante riferimento alla relativa sezione di graduatoria ed al numero d'ordine in essa attribuito alle stesse

a) sezione relativa alla realizzazione di impianti, di cui al punto *d)* dell'art. 5 del decreto ministeriale del 7 maggio 1992, di cogenerazione:

13) richiedente: Nuova italiana Coke S.r.l.
descrizione iniziativa: impianto di cogenerazione utilizzante gas di cokeria
ubicazione iniziativa: S. Giuseppe di Cairo (Savona)

17) richiedente: Cesare Fiorucci S.p.a.
descrizione iniziativa: centrale di cogenerazione da 3 MW
ubicazione iniziativa: Pomezia (Roma)

22) richiedente: Cameli petroli & C. S.r.l.
descrizione iniziativa: impianto di cogenerazione da 22 MW
ubicazione iniziativa: Mantova

24) richiedente: Agip S.p.a.
descrizione iniziativa: impianto di cogenerazione da 26 MW per lo stabilimento centro olio di Trecate (Novara)
ubicazione iniziativa: Trecate (Novara)

26) richiedente: Cogecol S.r.l.
descrizione iniziativa: centrale di cogenerazione a ciclo combinato da 80 MW
ubicazione iniziativa: Colleferro (Roma)

28) richiedente: Italkali Società italiana sali alcalini S.p.a.
descrizione iniziativa: potenziamento centrale di cogenerazione
ubicazione iniziativa: Casteltermini (Agrigento)

30) richiedente: Cogemarc S.r.l.
descrizione iniziativa: centrale di cogenerazione a ciclo combinato
ubicazione iniziativa: Toscolano (Brescia)

34) richiedente: Dibra S.p.a.
descrizione iniziativa: centrale cogenerazione con uso turbogas
ubicazione iniziativa: Ceriano Laghetto (Milano)

37) richiedente: Cartiera di Carbonera S.p.a.
descrizione iniziativa: realizzazione di impianto di cogenerazione
ubicazione iniziativa. Camposampiero (Padova)

38) richiedente: Italkali Società italiana sali alcalini S.p.a.
descrizione iniziativa: potenziamento centrale di cogenerazione
ubicazione iniziativa: Pasquasia (Enna)

39) richiedente: Annovati S.p.a.
descrizione iniziativa: impianto di cogenerazione
ubicazione iniziativa: Frossasco (Torino)

60) richiedente: Cartiera del Varo S.p.a.
descrizione iniziativa: centrale di cogenerazione
ubicazione iniziativa: Collodi (Pistoia)

61) richiedente: 3M Italia S.p.a.
descrizione iniziativa: centrale di cogenerazione
ubicazione iniziativa: Ferrania (Savona)

63) richiedente: Ecolombardia 4 S.p.a.
descrizione iniziativa: inceneritore di rifiuti speciali e tossico-nocivi con cogenerazione
ubicazione iniziativa: Filago (Bergamo)

76) richiedente: Consorzio provinciale est milanese per lo smaltimento rifiuti solidi urbani
descrizione iniziativa: impianto di recupero energetico con cogenerazione
ubicazione iniziativa: Cavenago Brianza (Milano)

82) richiedente: Agip Plas prod. lubrif. addit. solventi S.p.a.
descrizione iniziativa: centrale di cogenerazione
ubicazione iniziativa: Robassomero (Torino)

85) richiedente: Agip Plas prod. lubrif. addit. solventi S.p.a.
descrizione iniziativa: centrale di cogenerazione
ubicazione iniziativa: Ceccano (Frosinone)

87) richiedente: Agip Plas prod. lubrif. addit. solventi S.p.a.
descrizione iniziativa: centrale di cogenerazione
ubicazione iniziativa: Fornovo Taro (Parma)

92) richiedente: Enichem-Augusta S.p.a.
descrizione iniziativa: ciclo combinato per cogenerazione
ubicazione iniziativa: Augusta (Siracusa)

95) richiedente: Finanziaria Idro ecologica gestionale S.p.a.
descrizione iniziativa: impianto di cogenerazione di Nola
ubicazione iniziativa: Nola (Napoli)

96) richiedente: Cartiera alto milanese S.p.a.
descrizione iniziativa: impianto di cogenerazione
ubicazione iniziativa: Fagnano Olona (Varese)

103) richiedente: Regione Campania
descrizione iniziativa: impianto di cogenerazione in impianto di depurazione
ubicazione iniziativa: Cuma (Napoli)

108) richiedente: Acciaierie e ferriere vicentine Beltrame S.p.a.
descrizione iniziativa: centrale di cogenerazione per utenti zona Ovest Vicenza
ubicazione iniziativa: Vicenza

109) richiedente: Azienda municipalizzata igiene Urbana - Forlì
descrizione iniziativa: produzione di energia elettrica e vapore da rifiuti solidi urbani
ubicazione iniziativa: Forlì

111) richiedente: Consorzio per il nucleo di industrializzazione Rieti-Cittaducale
descrizione iniziativa: centrale di cogenerazione per utenti della zona industriale di Rieti-Cittaducale
ubicazione iniziativa: Cittaducale (Rieti)

112) richiedente: Rotolito lombarda S.p.a.
descrizione iniziativa: impianto di cogenerazione per industria grafica
ubicazione iniziativa: Pioltello, Cernusco sul Naviglio, Casarile (Milano)

b) sezione relativa alla realizzazione di impianti, di cui al punto *c)* dell'art. 5 del decreto ministeriale del 7 maggio 1992, di teleriscaldamento:

11) richiedente: Varese Risorse società consortile per azioni
descrizione iniziativa: cogenerazione e teleriscaldamento città di Varese
ubicazione iniziativa: Varese

17) richiedente: Comocalor S.p.a.
descrizione iniziativa: impianto di cogenerazione e teleriscaldamento
ubicazione iniziativa: Como

c) sezione relativa alla realizzazione di impianti, di cui al punto *e)* dell'art. 5 del decreto ministeriale del 7 maggio 1992, eolici:

3) richiedente: W.E.S.T. Wind Energy System Taranto S.p.a.
descrizione iniziativa: produzione di energia elettrica da generatori eolici
ubicazione iniziativa: Lauria (Potenza)

d) sezione relativa alla realizzazione di impianti, di cui al punto *f)* dell'art. 5 del decreto ministeriale del 7 maggio 1992, restanti impianti:

108) richiedente: Annovati S.p.a.
descrizione iniziativa: impianto combustione per utilizzo scarti produzione pannelli truciolari
ubicazione iniziativa: Frossasco (Torino)

227) richiedente: Consorzio Foggia cogenerazione
descrizione iniziativa: centrale produzione energia elettrica da fonti alternative e smaltimento rifiuti solidi urbani
ubicazione iniziativa: Foggia

Art. 2.

Dalla gradutoria generale di merito di cui al decreto ministeriale 10 dicembre 1993 sono altresì eliminate, per rinuncia o diversa opzione dei proponenti, le seguenti iniziative individuate mediante riferimento alla relativa sezione di graduatoria ed al numero d'ordine in essa attribuito alle stesse:

a) sezione relativa alla realizzazione di impianti, di cui al punto *d)* dell'art. 5 del decreto ministeriale del 7 maggio 1992, di cogenerazione:

32) richiedente: Soten S.r.l.
descrizione iniziativa: centrale di cogenerazione cartiera Marsoni - Treviso
ubicazione iniziativa: Villorba (Treviso)

48) richiedente: Soten S.r.l.
descrizione iniziativa: centrale di cogenerazione - Cartiera Marsoni - Treviso
ubicazione iniziativa: Crevacuore (Vercelli)

51) richiedente: Soten S.r.l.
descrizione iniziativa: centrale di cogenerazione - Cartiera di Ascoli Piceno
ubicazione iniziativa: Ascoli Piceno

69) richiedente: Edison S.p.a.
descrizione iniziativa: realizzazione della centrale di Spinetta Marengo
ubicazione iniziativa: Spinetta Marengo (Alessandria)

80) richiedente: Henkel Sud S.p.a.
descrizione iniziativa: impianto di cogenerazione da 4 MW
ubicazione iniziativa: Ferentino (Frosinone)

86) richiedente: Scc - Servizi energetici Cima S.c.r.l.
descrizione iniziativa: centrale di cogenerazione in ciclo combinato per la cartiera Cima
ubicazione iniziativa: San Giovanni Bianco (Bergamo)

90) richiedente: Marangoni gomma S.r.l.
descrizione iniziativa: nuova centrale di cogenerazione alimentata da pneumatici fuori uso
ubicazione iniziativa: Rovereto (Trento)

b) sezione relativa alla realizzazione di impianti, di cui al punto *f)* dell'art. 5 del decreto ministeriale del 7 maggio 1992, restanti impianti:

129) richiedente: Praoil aromatici e raffinazione S.r.l.
descrizione iniziativa: Turboexpander per impianto FCC
ubicazione iniziativa: Gela (Caltanissetta)

c) sezione relativa all'elaborazione di studi, di cui al punto *a)* dell'art. 5 del decreto ministeriale del 7 maggio 1992, studi di fattibilità:

Insieme *a)*

15) richiedente: Edison S.p.a.
descrizione iniziativa: centrale di Spinetta Marengo
ubicazione iniziativa: Spinetta Marengo (Alessandria)

21) richiedente: Marangoni gomma S.r.l.
descrizione iniziativa: impianto termodemolizione di pneumatici fuori uso e cogenerazione
ubicazione iniziativa: Rovereto (Trento)

Insieme *d)*

40) richiedente: Dister. Coop S. coop. a r.l.
descrizione iniziativa: essiccazioni di fanghi di distilleria con turbogas a etanolo
ubicazione iniziativa: Faenza (Ravenna)

53) richiedente: Tubi ghisa S.p.a.
descrizione iniziativa: impianto sferocen per produzione ghisa sferoidale
ubicazione iniziativa: Cogoleto (Genova)

d) sezione relativa all'elaborazione di progetti, di cui al punto *b)* dell'art. 5 del decreto ministeriale del 7 maggio 1992, progetti esecutivi:

Insieme *a)*

30) richiedente: Soten S.r.l.
descrizione iniziativa: centrale di cogenerazione cartiera Marsoni - Treviso
ubicazione iniziativa: Villorba (Treviso)

36) richiedente: Soten S.r.l.
descrizione iniziativa: centrale di cogenerazione - gruppo sttrici - binda
ubicazione iniziativa: Crevacuore (Vercelli)

38) richiedente: Soten S.r.l.
descrizione iniziativa: centrale di cogenerazione - Cartiera di Ascoli Piceno
ubicazione iniziativa: Ascoli Piceno

69) richiedente: Edison S.p.a.
descrizione iniziativa: realizzazione della centrale di Spinetta Marengo
ubicazione iniziativa: Spinetta Marengo (Alessandria)

59) richiedente: Marangoni Gomma S.r.l.
descrizione iniziativa: nuova centrale di cogenerazione alimentata da pneumatici fuori uso
ubicazione iniziativa: Rovereto (Trento)

Art. 3.

Nella gradutoria generale di merito di cui al decreto ministeriale 10 dicembre 1993, per le seguenti iniziative individuate mediante riferimento alla relativa sezione di graduatoria ed al numero d'ordine originariamente attribuito alle stesse, sono rettificati in diminuzione come segue i dati relativi ai costi ammissibili, con conseguente rettifica del contributo concedibile e, ove necessario, dell'indicatore di merito e della posizione in graduatoria:

a) sezione relativa alla realizzazione di impianti, di cui al punto *d)* dell'art. 5 del decreto ministeriale del 7 maggio 1992, di cogenerazione:

100) richiedente: Sadam castiglionese S.p.a.
descrizione iniziativa: potenziamento cogenerazione energia
ubicazione iniziativa: Castiglion Fiorentino (Arezzo) - Nord
costi ammissibili: 18.100.000.000
contributo concedibile pari al 20% del costo ammesso di L.: 3.620.000.000
indicatore di merito: 2,84,

la quale passa alla posizione n. 93-*bis* della graduatoria utile, dopo l'iniziativa del richiedente Cartesar S.p.a.

b) sezione relativa alla realizzazione di impianti, di cui al punto *f)* dell'art. 5 del decreto ministeriale del 7 maggio 1992, restanti impianti:

228) richiedente: Sadam castiglionese S.p.a.
descrizione iniziativa: modifica e ristrutturazione impianto industriale
ubicazione iniziativa. Castiglion Fiorentino (Arezzo) - Nord
costi ammissibili: 17.100.000.000
contributo concedibile pari al 20% del costo ammesso di L.: 2.565.000.000
indicatore di merito: 2,46,

la quale passa alla posizione n. 223-*bis* della graduatoria utile dopo l'iniziativa del richiedente Vetreria Parmense Bormioli Rocco S.p.a.

c) sezione relativa all'elaborazione di progetti, di cui al punto *b)* dell'art. 5 del decreto ministeriale del 7 maggio 1992, progetti esecutivi:

3) richiedente: Luigi Stoppani S.p.a.
descrizione iniziativa: piano integrato di interventi sugli impianti di produzione di sali di cromo e derivati, tendente al recupero di energia di processo altrimenti dispersa e di riduzione dei consumi energetici
ubicazione iniziativa: Cogoleto (Genova)
costi ammissibili: 537.940.000
contributo concedibile L.. 268.970.000
indicatore di merito: 18,84

20) richiedente: Fornileghe S.p.a.
descrizione iniziativa: modifica del ciclo elettrosiderurgico del ferromanganese superaffinato
ubicazione iniziativa: Breno (Brescia)
costi ammissibili: 199.560.000
contributo concedibile L.: 99.780.000
indicatore di merito: 8,08

26) richiedente: Aziende vetrarie italiane Ricciardi - AVIR S.p.a.
descrizione iniziativa: Trasformazione impianto forno 4 per produzione vetro cavo meccanico
ubicazione iniziativa: Corsico (Milano)
costi ammissibili: 241.000.000
contributo concedibile L: 120.500.000
indicatore di merito: 6,44

Art. 4.

Ad integrazione del decreto ministeriale 10 dicembre 1993, si ratifica e si riporta di seguito l'elenco delle seguenti iniziative già a suo tempo non ammesse a valutazione ai fini della formazione della predetta graduatoria, raggruppate sulla base del principale motivo di esclusione ed individuate mediante il riferimento al richiedente, alla tipologia dell'iniziativa, alla posizione d'archivio ed al protocollo della relativa domanda:

a) escluse per cumulo di contributi incompatibile con i limiti di cui alla delibera CIPE del 26 novembre 1991 (*G.U.* 24 gennaio 1992, n. 19):

1) richiedente: Comune di Grado
tipologia: teleriscaldamento
posizione archivio: R/1097 protocollo MICA: 795591

2) richiedente: Comune di Monterotondo Marittimo
tipologia: teleriscaldamento
posizione archivio: R/1095 protocollo MICA: 795687

3) richiedente: Comune di San Casciano dei Bagni
tipologia: teleriscaldamento
posizione archivio: R/1098 protocollo MICA: 795629

4) richiedente: Consorzio per lo Sviluppo del Basso Toce
tipologia: cogenerazione
posizione archivio: R/614 protocollo MICA: 723904

b) escluse per documentazione tecnica non conforme all'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale del 7 maggio 1992 - oppure per carenze, errori e incongruenze nei dati riportati nella documentazione tecnica presentata:

1) richiedente: A.S.TE.M. Azienda servizi tecnici municipalizzati
tipologia: teleriscaldamento
posizione archivio: R/1055 protocollo MICA: 631465

2) richiedente: Acciaierie Bertoli Safau S.p.a.
tipologia: restanti impianti
posizione archivio: R/772 protocollo MICA: 723319

3) richiedente: Acciaierie di Cornigliano S.p.a.
tipologia: restanti impianti
posizione archivio: R/671 protocollo MICA: 723547

4) richiedente: Amministrazione Provinciale Teramo
tipologia: studio di fattibilità
posizione archivio: R/1103 protocollo MICA: 631965

5) richiedente: Annovati S.p.a.
tipologia: restanti impianti
posizione archivio: R/604 protocollo MICA: 723064

6) richiedente: Api-Raffineria di Ancona S.p.a.
tipologia: restanti impianti
posizione archivio: R/486 protocollo MICA: 723778

7) richiedente: Api - Raffineria di Ancona S.p.a.
tipologia: restanti impianti
posizione archivio: R/409 protocollo MICA: 723779

8) richiedente: Api - Raffineria di Ancona S.p.a.
tipologia: restanti impianti
posizione archivio: R/1077 protocollo MICA: 633056

9) richiedente: Azienda consorziale igiene ambientale (Reggio Emilia)
tipologia: cogenerazione
posizione archivio: R/0967 protocollo MICA: 633022

10) richiedente: Azienda municipalizzata del comune di Modena
tipologia: teleriscaldamento
posizione archivio: R/0818 protocollo MICA: 632632

11) richiedente: Azienda municipalizzata per l'igiene urbana (Bologna)
tipologia: progetto esecutivo
posizione archivio: R/1020 protocollo MICA: 632833

12) richiedente: Azienda servizi municipalizzati Rovereto
tipologia: cogenerazione
posizione archivio: R/0833 protocollo MICA: 632951

12) richiedente: Azienda servizi municipalizzati Piacenza
tipologia: restanti impianti
posizione archivio: R/1070 protocollo MICA: 631675

13) richiedente: Cartiere di Marzabotto S.r.l.
tipologia: restanti impianti
posizione archivio: R/0940 protocollo MICA: 632663

14) richiedente: Cartiere di Marzabotto S.r.l.
tipologia: progetto esecutivo
posizione archivio: R/0866 protocollo MICA: 632664

15) richiedente: Cementeria di Augusta
tipologia: restanti impianti
posizione archivio: R/1097 protocollo MICA: 632590

16) richiedente: Cogensud S.r.l.
tipologia: cogenerazione
posizione archivio: R/0975 protocollo MICA: 632517

17) richiedente: Comune di Cornaredo
tipologia: studio di fattibilità
posizione archivio: R/0988 protocollo MICA: 632543

18) richiedente: Comune di Corno Giovine
tipologia: teleriscaldamento
posizione archivio: R/0290 protocollo MICA: 799300

19) richiedente: Comune di Ischia
tipologia: progetto esecutivo
posizione archivio: R/712 protocollo MICA: 723687

20) richiedente: Comune di Matera
tipologia: cogenerazione
posizione archivio: R/0920 protocollo MICA: 633031

21) richiedente: Consorzio idrico interprovinciale dell'Alto Calore
tipologia: teleriscaldamento
posizione archivio: R/653 protocollo MICA: 723759

22) richiedente: Consorzio per l'area di sviluppo industriale della provincia di Agrigento
tipologia: studio di fattibilità
posizione archivio: R/1068 protocollo MICA: 631672

23) richiedente: Consorzio per l'area di sviluppo industriale della provincia di Agrigento
tipologia: progetto esecutivo
posizione archivio: R/1068B protocollo MICA: 631672

24) richiedente: Consorzio per l'area di sviluppo industriale della provincia di Caltanissetta
tipologia: studio di fattibilità
posizione archivio: R/1096 protocollo MICA: 631518

25) richiedente: Consorzio per l'area di sviluppo industriale della provincia di Caltanissetta
tipologia: progetto esecutivo
posizione archivio: R/1096B protocollo MICA: 631518

26) richiedente: Consorzio per l'area di sviluppo industriale della provincia di Ragusa
tipologia: studio di fattibilità
posizione archivio: R/1088 protocollo MICA: 631695

27) richiedente: Consorzio per l'area di sviluppo industriale della provincia di Ragusa
tipologia: progetto esecutivo
posizione archivio: R/1088B protocollo MICA: 631695

28) richiedente: Consorzio servizi raccolta smaltimento rifiuti solidi urbani tra i comuni della Bassa Friulana
tipologia: cogenerazione
posizione archivio: R/0990 protocollo MICA: 632363

29) richiedente: Consorzio comuni area pisana smaltimento rifiuti solidi urbani
tipologia: progetto esecutivo
posizione archivio: R/622 protocollo MICA: 723804

30) richiedente: Consorzio igiene ambientale
tipologia: restanti impianti
posizione archivio: R/618 protocollo MICA: 723908

31) richiedente: Consorzio igiene ambiente del territorio
tipologia: restanti impianti
posizione archivio: R/610 protocollo MICA: 723909

32) richiedente: Ecodeco S.p.a.
tipologia: studio di fattibilità
posizione archivio: R/0822 protocollo MICA: 632895

33) richiedente: Enichem Fibre S.p.a.
tipologia: restanti impianti
posizione archivio: R/0993 protocollo MICA: 632743

34) richiedente: Enichem S.p.a.
tipologia: restanti impianti
posizione archivio: R/734 protocollo MICA: 723509

35) richiedente: Enichem S.p.a.
tipologia: progetto esecutivo
posizione archivio: R/733 protocollo MICA: 723513

36) richiedente: Enichem S.p.a.
tipologia: progetto esecutivo
posizione archivio: R/746 protocollo MICA: 723514

37) richiedente: Enichem S.p.a.
tipologia: restanti impianti
posizione archivio: R/0916 protocollo MICA: 632739

38) richiedente: FBM Fornaci Brizzarelli Marsciano S.p.a.
tipologia: restanti impianti
posizione archivio: R/1092 protocollo MICA: 796467

39) richiedente: Fornace Orte S.r.l.
tipologia: restanti impianti
posizione archivio: R/0841 protocollo MICA: 632987

40) richiedente: ICO Industria cartoni ondulati S.r.l.
tipologia: cogenerazione
posizione archivio: R/599 protocollo MICA: 723861

41) richiedente: Ilva S.p.a.
tipologia: restanti impianti
posizione archivio: R/1032 protocollo MICA: 632755

42) richiedente: Ilva S.p.a.
tipologia: restanti impianti
posizione archivio: R/0945 protocollo MICA: 632757

43) richiedente: Ilva S.p.a.
tipologia: restanti impianti
posizione archivio: R/0947 protocollo MICA: 632758

44) richiedente: Isab S.p.a.
tipologia: cogenerazione
posizione archivio: R/1006 protocollo MICA: 632829

45) richiedente: Kuwait raffinazione e chimica S.p.a.
tipologia: restanti impianti
posizione archivio: R/048B protocollo MICA: 723889

46) richiedente: Laterizi F.lli Carlantonio S.r.l.
tipologia: restanti impianti
posizione archivio: R/0935 protocollo MICA: 632796

47) richiedente: Olearia Pugliese S.p.a.
tipologia: cogenerazione
posizione archivio: R/0812 protocollo MICA: 633064

48) richiedente: Ovaro S.p.a.
tipologia: restanti impianti
posizione archivio: R/122 protocollo MICA: 723652

49) richiedente: Pasqualini S.p.a.
tipologia: restanti impianti
posizione archivio: R/0985 protocollo MICA: 633063

50) richiedente: Pertusola Sud S.p.a.
tipologia: progetto esecutivo
posizione archivio: R/641 protocollo MICA: 723818

51) richiedente: Pertusola Sud S.p.a.
tipologia: studio di fattibilità
posizione archivio R/642 protocollo MICA: 723819

52) richiedente: Pertusola Sud S.p.a.
tipologia: restanti impianti
posizione archivio: R/0807 protocollo MICA. 632659

53) richiedente: Praoil aromatici e raffinazione S.r.l.
tipologia· progetto esecutivo
posizione archivio: R/724 protocollo MICA: 723506

54) richiedente: Praoil aromatici e raffinazione S.r l.
tipologia· restanti impianti
posizione archivio: R/0844 protocollo MICA: 632675

55) richiedente: Reno De Medici S.p.a.
tipologia: cogenerazione
posizione archivio: R/709 protocollo MICA: 723425

56) richiedente S.E.SCA. Servizi energetici Scarlino Società consortile r.l.
tipologia: progetto esecutivo
posizione archivio: R/1036 protocollo MICA: 631639

57) richiedente: S.E.SCA. Servizi energetici Scarlino Società consortile r.l.
tipologia: cogenerazione
posizione archivio: R/1062 protocollo MICA: 631638

58) richiedente: S.I.C.IT. S.p.a.
tipologia: restanti impianti
posizione archivio: R/465 protocollo MICA: 723695

59) richiedente: SIT Società industria Truciolari S.r.l.
tipologia· restanti impianti
posizione archivio: R/267 protocollo MICA: 723225

60) richiedente: Terme Taurine S.r.l.
tipologia: cogenerazione
posizione archivio: R/1094 protocollo MICA: 796072.

c) escluse perché non rispettati i limiti di potenza elettrica e/o termica di cui all'art. 11, comma 2 o comma 3, della legge n. 10/1991.

1) richiedente: Ancap S.p.a.
tipologia: restanti impianti
posizione archivio: R/603 protocollo MICA: 723198

2) richiedente· Cartiere Burgo S.p.a.
tipologia: studio di fattibilità
posizione archivio: R/0860 protocollo MICA: 632668

3) richiedente: Cartiere Burgo S.p.a.
tipologia: progetto esecutivo
posizione archivio: R/0861 protocollo MICA: 632666

4) richiedente: Cartiere Burgo S.p.a.
tipologia: restanti impianti
posizione archivio: R/0863 protocollo MICA: 632667

5) richiedente: Comune di Arzano
tipologia: cogenerazione
posizione archivio: R/1019 protocollo MICA: 631602

6) richiedente: Fontana Residence S.r.l.
tipologia: teleriscaldamento
posizione archivio: R/1069 protocollo MICA: 632347

7) richiedente: Italiana petroli S.p.a.
tipologia: restanti impianti
posizione archivio: R/1030 protocollo MICA: 632806

8) richiedente: Italiana petroli S.p.a.
tipologia: restanti impianti
posizione archivio: R/1031 protocollo MICA: 632805

9) richiedente: M.B.M. Ricostruzione pneumatici S.p.a.
tipologia: cogenerazione
posizione archivio: R/0804 protocollo MICA: 632863

10) richiedente: M.B.M. Ricostruzione pneumatici S.p.a
tipologia: studio di fattibilità
posizione archivio: R/0959 protocollo MICA: 633043

11) richiedente: M.B.M. Ricostruzione pneumatici S.p.a.
tipologia: progetto esecutivo
posizione archivio: R/0802 protocollo MICA: 632864

12) richiedente: Marangoni Tyre S.p.a
tipologia: cogenerazione
posizione archivio. R/0799 protocollo MICA: 632862

13) richiedente: Marangoni Tyre S.p.a.
tipologia: progetto esecutivo
posizione archivio: R/0809 protocollo MICA: 632861

14) richiedente: Marangoni Tyre S.p.a.
tipologia: studio di fattibilità
posizione archivio: R/0956 protocollo MICA: 633040

15) richiedente: Marsica Gas S.p.a.
tipologia: eolico
posizione archivio: R/0824 protocollo MICA: 633018

16) richiedente: Officine Ambrogio Melesi & C. S.r.l.
tipologia: restanti impianti
posizione archivio: R/0997 protocollo MICA: 632839

17) richiedente: Renova Reifen Italia S.p.a.
tipologia: cogenerazione
posizione archivio: R/0815 protocollo MICA: 632867

18) richiedente: Renova Reifen Italia S.p.a.
tipologia: progetto esecutivo
posizione archivio: R/0813 protocollo MICA: 632868

19) richiedente: Renova Reifen Italia S.p.a.
tipologia: studio di fattibilità
posizione archivio: R/0958 protocollo MICA: 633042

20) richiedente: Vallon Gran società cooperativa a r.l.
tipologia. eolico
posizione archivio: R/0831 protocollo MICA: 633019

d) escluse perché non rispettato il limite di 0,2 tep/a/Mil di cui all'art. 4, comma 3 del decreto ministeriale 7 maggio 1992:

1) richiedente: Amministrazione provinciale di Brescia
tipologia: cogenerazione
posizione archivio: R/0821 protocollo MICA: 633027

2) richiedente: Botto Giuseppe & Figli S.p.a.
tipologia: cogenerazione
posizione archivio: R/306 protocollo MICA: 723607

3) richiedente: Consorzio energia
tipologia: studio di fattibilità
posizione archivio: R/782 protocollo MICA: 723766

4) richiedente: Consorzio energia
tipologia: progetto esecutivo
posizione archivio: R/788 protocollo MICA. 723767

5) richiedente: Consorzio energia
tipologia: teleriscaldamento
posizione archivio: R/1060 protocollo MICA: 631608

6) richiedente: Esercizi gas e affini S.p.a.
tipologia: teleriscaldamento
posizione archivio: R/704 protocollo MICA: 723466

7) richiedente: Esercizi gas e affini S.p.a.
tipologia: studio di fattibilità
posizione archivio: R/703 protocollo MICA: 723467

8) richiedente: Esercizi gas e affini S.p.a.
tipologia: progetto esecutivo
posizione archivio: R/702 protocollo MICA: 723468

9) richiedente: Feltrina laterizi S.p.a.
tipologia: restanti impianti
posizione archivio: R/411 protocollo MICA. 723522

10) richiedente: Isab S.p.a.
tipologia: restanti impianti
posizione archivio: R/0974 protocollo MICA: 632830

11) richiedente: Marangoni Rts S.p.a.
tipologia: restanti impianti
posizione archivio: R/450 protocollo MICA: 723847

12) richiedente: Marangoni Tyre S.p.a.
tipologia: progetto esecutivo
posizione archivio: R/456 protocollo MICA: 723857

13) richiedente. Marangoni Tyre S.p.a.
tipologia: restanti impianti
posizione archivio: R/457 protocollo MICA: 723857/B

14) richiedente Tor Vergata società consortile a r.l.
tipologia: progetto esecutivo
posizione archivio: R/631 protocollo MICA: 723870

15) richiedente: Tor Vergata società consortile a r.l.
tipologia: studio di fattibilità
posizione archivio: R/707 protocollo MICA: 723649

e) escluse perché l'iniziativa è stata intrapresa prima del 15 gennaio 1991 di cui all'art. 1, comma 1 del decreto ministeriale 7 maggio 1992:

1) richiedente. Ferriera valchiese S.p.a.
tipologia: restanti impianti
posizione archivio: R/0826 protocollo MICA: 633025

f) escluse perché il risparmio energetico è sovrastimato e non documentato:

1) richiedente: Consorzio Geocal
tipologia: teleriscaldamento
posizione archivio: R/0852 protocollo MICA: 633037

2) richiedente. Consorzio Geocal
tipologia: teleriscaldamento
posizione archivio: R/0854 protocollo MICA: 633038

3) richiedente Consorzio Geocal
tipologia: progetto esecutivo
posizione archivio. R/0847 protocollo MICA: 633035

4) richiedente: Consorzio Geocal
tipologia: progetto esecutivo
posizione archivio: R/0850 protocollo MICA: 633036

g) escluse perché il risparmio energetico non è valutabile:

1) richiedente Praoil aromatici e raffinazione S.r.l.
tipologia: restanti impianti
posizione archivio: R/0843 protocollo MICA: 632676

2) richiedente: Praoil aromatici e raffinazione S.r.l.
tipologia: restanti impianti
posizione archivio: R/0868 protocollo MICA 632673

3) richiedente: Praoil aromatici e raffinazione S.r.l.
tipologia: restanti impianti
posizione archivio: R/0870 protocollo MICA 632669

4) richiedente: Praoil aromatici e raffinazione S.r.l.
tipologia: restanti impianti
posizione archivio: R/0871 protocollo MICA: 632670

5) richiedente: Praoil aromatici e raffinazione S.r.l.
tipologia: restanti impianti.
posizione archivio: R/0875 protocollo MICA 632671

h) escluse perché la domanda ricade nell'ambito dell'art. 12 della legge n. 10/1991:

1) richiedente: Continental paper S.p.a.
tipologia: progetto esecutivo
posizione archivio: R/0855 protocollo MICA 632956

2) richiedente: Continental paper S.p.a.
tipologia: restanti impianti
posizione archivio: R/0950 protocollo MICA. 632957

3) richiedente: Lombarda tubi S.p.a.
tipologia: restanti impianti
posizione archivio: R/0952 protocollo MICA: 632780

i) escluse perché sono stati assunti dati di riferimento errati:

1) richiedente: Carprometal S.n.c.
tipologia: restanti impianti
posizione archivio: R/418 protocollo MICA: 723756

2) richiedente: Cerestar Italia S.p.a.
tipologia: studio di fattibilità
posizione archivio: R/266 protocollo MICA: 723806

3) richiedente: Cerestar Italia S.p.a.
tipologia: progetto esecutivo
posizione archivio: R/204 protocollo MICA: 723807

4) richiedente: Cerestar Italia S.p.a.
tipologia: restanti impianti
posizione archivio: R/203 protocollo MICA: 723808

l) escluse perché il risparmio energetico presunto è al di fuori dell'Azienda:

1) richiedente: Azienda municipalizzata gas acqua - Ferrara
tipologia: restanti impianti
posizione archivio: R/384 protocollo MICA: 723529

2) richiedente: Pezzotti S.r.l.
tipologia: restanti impianti
posizione archivio: R/305 protocollo MICA: 723754

m) escluse perché il risparmio energetico è legato a migliori prestazioni del prodotto:

1) richiedente: Ilva S.p.a.
tipologia: restanti impianti
posizione archivio: R/672 protocollo MICA: 723544

n) escluse per rinuncia o diversa opzione dei proponenti:

1) richiedente: Agip raffinazione S.p.a.
tipologia: cogenerazione
posizione archivio: R/669 protocollo MICA: 723610

2) richiedente: Agip raffinazione S.p.a.
tipologia: cogenerazione
posizione archivio: R/741 protocollo MICA: 723636

3) richiedente: Agip raffinazione S.p.a.
tipologia: progetto esecutivo
posizione archivio: R/1035 protocollo MICA: 632890

4) richiedente: Carrozzeria Bertone S.p.a.
tipologia: cogenerazione
posizione archivio: R/781 protocollo MICA: 723586

5) richiedente: Copersalento S.p.a.
tipologia: studio di fattibilità
posizione archivio: R/1034 protocollo MICA: 631718

6) richiedente: Edison termoelettrica S.p.a.
tipologia: progetto esecutivo
posizione archivio: R/561 protocollo MICA: 723408

7) richiedente: Edison termoelettrica S.p.a.
tipologia: studio di fattibilità
posizione archivio: R/562 protocollo MICA: 723401

8) richiedente: Edison termoelettrica S.p.a.
tipologia: studio di fattibilità
posizione archivio: R/563 protocollo MICA: 723402

9) richiedente: Edison termoelettrica S.p.a.
tipologia: progetto esecutivo
posizione archivio: R/565 protocollo MICA: 723407

10) richiedente: Edison termoelettrica S.p.a.
tipologia: studio di fattibilità
posizione archivio: R/566 protocollo MICA: 723404

11) richiedente: Edison termoelettrica S.p.a.
tipologia: progetto esecutivo
posizione archivio: R/567 protocollo MICA: 723405

12) richiedente: Edison termoelettrica S.p.a.
tipologia: cogenerazione
posizione archivio: R/787 protocollo MICA: 723413

13) richiedente: Edison termoelettrica S.p.a.
tipologia: cogenerazione
posizione archivio: R/705 protocollo MICA: 723414

14) richiedente: Edison termoelettrica S.p.a.
tipologia: cogenerazione
posizione archivio: R/761 protocollo MICA: 723415

15) richiedente: Enichem elastomeri S.r.l.
tipologia: progetto esecutivo
posizione archivio: R/735 protocollo MICA: 723507

16) richiedente: Enichem fibre S.p.a.
tipologia: restanti impianti
posizione archivio: R/0965 protocollo MICA: 632742

17) richiedente: F.lli Ghigliazza S.p.a.
tipologia: restanti impianti
posizione archivio: R/695 protocollo MICA: 723771

18) richiedente: Klopman international S.p.a.
tipologia: cogenerazione
posizione archivio: R/0846 protocollo MICA: 632887

19) richiedente: Ausimont S.p.a.
tipologia: progetto esecutivo
posizione archivio: R/608 protocollo MICA: 723874

20) richiedente: Ausimont S.p.a.
tipologia: cogenerazione
posizione archivio: R/609 protocollo MICA: 723875

21) richiedente: Palolio & Palvino S.p.a.
tipologia: studio di fattibilità
posizione archivio: R/625 protocollo MICA: 723879

22) richiedente: Raffineria mediterranea S.p.a.
tipologia: cogenerazione
posizione archivio: R/197 protocollo MICA: 723622

23) richiedente: Sgat Italia S.p.a.
tipologia: cogenerazione
posizione archivio: R/0347 protocollo MICA: 632711

24) richiedente: Sigma S.r.l.
tipologia: restanti impianti
posizione archivio: R/294 protocollo MICA: 723826

25) richiedente: Società Nordelettrica S.p.a. Sondel
tipologia: teleriscaldamento
posizione archivio: R/644 protocollo MICA: 723389

26) richiedente: Società Nordelettrica S.p.a. Sondel
tipologia: progetto esecutivo
posizione archivio: R/0927 protocollo MICA: 632691

27) richiedente: Solvay & C.ie Società anonima
tipologia: cogenerazione
posizione archivio: R/673 protocollo MICA: 723531

28) richiedente: Solvay & C.ie Società anonima
tipologia: progetto esecutivo
posizione archivio: R/666 protocollo MICA: 723532

29) richiedente: Solvay & C.ie Società anonima
tipologia: studio di fattibilità
posizione archivio: R/751 protocollo MICA: 723533

30) richiedente: Terme Recoaro S.p.a.
tipologia: cogenerazione
posizione archivio: R/141 protocollo MICA: 723621

Roma, 27 luglio 1994

Il direttore generale: GATTI

94A5087

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 2 giugno 1994.

Rettifica alla deliberazione 16 marzo 1994 concernente la legge 17 febbraio 1992, n. 179, recante norme per l'edilizia residenziale pubblica: programmazione per il quadriennio 1992-95.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista in particolare la legge 17 febbraio 1992, n. 179;

Vista la propria delibera, assunta il 16 marzo 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 114 del 18 maggio 1994, concernente la programmazione per il quadriennio 1992-95;

Rilevato che nelle premesse della delibera predetta, al quinto «Visto» - rigo ottavo, è stata erroneamente citata la legge n. 179/1992 in luogo della legge n. 457/1978;

Delibera:

Al quinto «Visto» della delibera del 16 marzo 1994, meglio specificata in premessa, in luogo delle parole: «disponibilità della sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti di cui all'art. 10 della legge n. 179/1992», leggasi: «disponibilità della sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti di cui all'art. 10 della legge n. 457/1978».

Roma, 2 giugno 1994

Il Presidente delegato: PAGLIARINI

94A5089

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 maggio 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Sale Marasino dall'ambito territoriale n. 17 - Iseo e Franciacorta individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di una linea B.T. in cavo aereo per allacciamento utenti vari in località Pezzolo e Vigolo, da parte dell'Enel S.p.a. - zona di Coccaglio. (Deliberazione n. V/53406).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 12 gennaio 1994, prot. n. 1063, da parte dell'Enel S.p.a. - zona di Coccaglio, per la realizzazione di una linea B.T. in cavo aereo per allacciamento utenti vari in località Pezzolo e Vigolo su un'area ubicata nel comune di Sale Marasino (Brescia), mappali numeri 926, 919/*f*, 919/*e*, 919/*d*, 345, 921, 1465, 1464, 2692, 2700, 768 dei fogli 13 e 16, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 17 - Iseo e Franciacorta, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione della dichiarazione di rilevanza pubblica e sociale delle opere in oggetto, espressa dal sindaco di Sale Marasino (Brescia) con nota prot. n. 5590 del 4 settembre 1993;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nell'erogazione di energia elettrica alle abitazioni sprovviste;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 17 - Iseo e Franciacorta, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Sale Marasino (Brescia), mappali numeri 926, 919/*f*, 919/*e*, 919/*d*, 345, 921, 1465, 1464, 2692, 2700, 768 dei fogli 13 e 16, dall'ambito territoriale n. 17 - Iseo e Franciacorta individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 17 - Iseo e Franciacorta, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 31 maggio 1994

Il presidente: GHILARDOTTI

Il segretario: FIRMO

94A5033

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 maggio 1994

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Marone dall'ambito territoriale n. 17 - Iseo e Franciacorta individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la ristrutturazione e ampliamento della cascina «Croce al Solivo» da parte della comunità montana del Sebino-Bresciano. (Deliberazione n. V/53407)

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Richiamata la delibera della giunta regionale n. 22971 del 25 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/1988, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 14 ottobre 1993 prot. n. 46515, dalla Comunità Montana del Sebino Bresciano per la ristrutturazione ed ampliamento della cascina «Croce al Solivo» su un'area ubicata nel comune di Marone (Brescia), mappali numeri 1600, 1601 e 1655, foglio 1, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 17 - Iseo e Franciacorta, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione delle valutazioni esposte dal comune di Marone (Brescia) con deliberazione consiliare n. 38 del 18 giugno 1993, che unanimemente ravvisa la sussistenza delle motivazioni di rilevanza economico-sociale;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici,

costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nell'esigenza di garantire i livelli occupazionali e la permanenza degli agricoltori in montagna, e che consente altresì di salvaguardare e valorizzare il patrimonio agrosilvopastorale degli enti locali;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 17 - Iseo e Franciacorta, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Marone (Brescia), mappali numeri 1600, 1601 e 1655, foglio 1, dall'ambito territoriale n. 17 - Iseo e Franciacorta individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 17 - Iseo e Franciacorta, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 31 maggio 1994

Il presidente: GHILARDOTTI

Il segretario: FERMO

94A5034

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 maggio 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Madesimo dall'ambito territoriale n. 3 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di ristrutturazione di un fabbricato. (Deliberazione n. V/53840).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Richiamata la delibera della giunta regionale n. 22971 del 25 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 23 febbraio 1994, prot. n. 8500, dal sig. Buzzetti Giacomo per la realizzazione di ristrutturazione di un fabbricato di un'area ubicata nel comune di Madesimo (Sondrio), mappale 25, foglio 7 (per la sola parte interessata dall'intervento), sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/39, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione della Giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza economica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi economici e sociali consistenti nel garantire la conservazione del fabbricato da un punto di vista igienico-sanitario;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 3, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Madesimo (Sondrio), mappale 25, foglio 7 (per la sola parte interessata dall'intervento), dall'ambito territoriale n. 3 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 3, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 31 maggio 1994

Il presidente GHILARDOTTI

Il segretario: FERMO

94A5066

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 maggio 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Dumenza dall'ambito territoriale n. 1 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di manutenzione straordinaria, opere di captazione e bacini dell'acquedotto del Consorzio Valdumentina da parte del Consorzio Acquedotti Valdumentina. (Deliberazione n. V/53841).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 30 dicembre 1993, prot. n. 59480, dal Consorzio Acquedotti Valdumentina per la realizzazione di manutenzione straordinaria opere di captazione e bacini dell'acquedotto del Consorzio Valdumentina su area ubicata nel comune di Dumenza (Varese), mappale 1807, foglio 9 sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/39, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 1, individuato con deliberazione della Giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione del limitato impatto delle opere sull'ambito territoriale vincolato;

Atteso che si e proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nell'adeguamento igienico e nella ricostruzione delle opere in oggetto,

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 1, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n IV/3859 del 10 dicembre 1985,

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Dumenza (Varese), mappale 1607, foglio 9 dell'ambito territoriale n. 1 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 1, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 31 maggio 1994

Il presidente: GHILARDOTTI

Il segretario: FERMO

94A5067

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 giugno 1994

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Castione della Presolana dall'ambito territoriale n. 14 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di consolidamento piste da sci da parte del comune stesso. (Deliberazione n. V/53987)

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*,

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»,

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 20 ottobre 1993, prot. n. 47541, dall'Amministrazione comunale di Castione della Presolana per la realizzazione di consolidamento piste da sci su un'area ubicata nel comune di Castione della Presolana (Bergamo), mappali 3128/*a*, 8099. 8097, 8098, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/39, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n 14, individuato con deliberazione della Giunta regionale n IV/3859 del 10 dicembre 1985,

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione della consistenza delle opere;

Atteso che si e proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti in «opere perseguono l'obiettivo della pubblica incolumità e della sicurezza»;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 14, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Castione della Presolana (Bergamo), mappali 3128/*a*, 8099, 8097, 8098 dell'ambito territoriale n. 14 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 14, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 2 giugno 1994

Il presidente: GHILARDOTTI

Il segretario: FERMO

94A5068

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 giugno 1994.

Rettifica all'elenco allegato alla deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. 3859, concernente «L'individuazione di aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431», per il comune di Dazio. (Deliberazione n. V/53989)

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. 3859 del 10 dicembre 1985, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n 43 del 21 febbraio 1986, con la quale sono state individuate, ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, «le aree di particolare interesse ambientale», da sottoporre a pianificazione paesistica;

Posto che, ai sensi del punto n. 2 del dispositivo della suddetta deliberazione n. 3859 del 10 dicembre 1985, le aree, comprese negli ambiti territoriali indicati nell'apposito elenco, allegato alla deliberazione stessa, qualora risultino vincolate *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, attraverso specifico e motivato provvedimento amministrativo ovvero in base agli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, sono sottoposte al particolare regime di salvaguardia di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985;

Considerato che nell'elenco allegato alla predetta deliberazione veniva individuato, per il comune di Dazio, il «territorio comunale al di sopra della linea di livello dei 600 metri»;

Considerato invece che nella planimetria allegata alla citata deliberazione veniva perimetrata esclusivamente l'area relativa alla «Culmen», massiccio di rilevante interesse paesistico per la sua collocazione sull'asse della valle;

Preso atto pertanto della mancata corrispondenza tra l'allegato cartografico e l'elenco dell'«aree di rilevanza ambientale», facente parte integrante della predetta deliberazione regionale;

Considerato che, nella soprarichiamata planimetria veniva esplicitata la volontà della regione di perimetrare le aree di particolare rilevanza dal punto di vista morfologico, naturalistico e culturale e che, per mero errore materiale, dette aree non sono state correttamente descritte nell'elenco relativo;

Preso atto inoltre della nota dell'amministrazione comunale di Dazio, pervenuta in regione in data 14 luglio 1993, con cui, a fronte della sopradescritta discordanza tra planimetria ed elenco, si richiede esplcitamente di rettificare l'elenco adeguandolo alla planimetria allegata all più volte citata deliberazione regionale, allo scopo di limitare l'area di primo appoggio al territorio del comune di Dazio posto «al di sopra della linea di livello 600 metri, limitatamente alla zona della «Culmen», anche in considerazione dell'irrilevanza paesistico-ambientale del restante territorio comunale ubicato al di sopra della quota di 600 metri;

Ritenuto, per i motivi sopra esposti, di provvedere alla rettifica del predetto elenco delle «aree di rilevanza ambientale» allegato alla deliberazione della giunta regionale n. 3859/85;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di rettificare per i motivi indicati in narrativa l'elenco allegato alla precedente deliberazione di giunta regionale n. 3859 del 10 dicembre 1985 relativa alla individuazione delle aree di primo appoggio per la pianificazione paesistica e di procedere conseguentemente alla modifica dell'elenco delle aree di particolare interesse ambientale relativo all'ambito territoriale 2) Sondrio e Valtellina per il comune di Dazio così come segue:

Dazio territorio comunale al di sopra della linea di livello dei 600 mt.; limitatamente alla zona della «Culmen»;

2) di pubblicare la presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 del regolamento approvato con regio-decreto 3 giugno 1940, n. 1357 nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, secondo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, e successive modificazioni e integrazioni.

Milano, 2 giugno 1994

Il presidente: GHILARDOTTI

Il segretario: FERMO

94A5069

REGIONE SICILIA

DECRETO ASSESSORIALE 7 aprile 1994.

Proroga del vincolo di immodificabilità temporanea sull'area denominata La Gurna, ricadente nei comuni di Mascali e Fiumefreddo.

L'ASSESSORE
PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo statuto della regione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della regione siciliana, approvato con decreto del Presidente della regione 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visti i decreti amministrativi n. 5207 del 16 marzo 1992 e n. 5830 del 29 giugno 1992 con i quali, al fine di procedere alla pianificazione paesistica, ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, dell'area denominata «La Gurna», in località Fondachello, ricadente nei comuni di Mascali e Fiumefreddo, la zona medesima è stata dichiarata temporaneamente immodificabile in applicazione dell'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, fino all'approvazione del piano territoriale paesistico e comunque entro e non oltre il

termine di due anni dalla data di pubblicazione del suddetto provvedimento di vincolo (decreto n. 5207/92) nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana (2 maggio 1992);

Visto il decreto n. 7022 del 13 ottobre 1993, con il quale, per la salvaguardia di una porzione territoriale, facente parte della zona umida «La Gurna», in località Fondachello, nel territorio comunale di Mascali, sono state estese a tale area le identiche misure già adottate sul territorio limitrofo, ricadente nei territori comunali di Mascali e Fiumefreddo, per effetto del suddetto decreto n. 5207 del 16 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 23 del 2 maggio 1992, e che tali aree costituiscono un'unica area, avente natura omogenea e identiche esigenze di protezione, tali da non potere comportare una efficacia temporale diversa per le due porzioni territoriali;

Considerata la imminente scadenza del termine sopra fissato;

Considerato che la zona in argomento non è ancora sottoposta a pianificazione territoriale-paesistica;

Ritenuto peraltro, che permane l'esigenza di proteggere il territorio meglio descritto nei DD.AA. n. 5207 del 16 marzo 1992, n. 7002 del 13 ottobre 1992, mediante adeguate misure di salvaguardia quali il vincolo di temporanea immodificabilità, come all'uopo richiesto dalla soprintendenza per i beni culturali ed ambientali;

Ritenuto, in particolare, che permane in grave rischio di interventi indiscriminati, non compatibili con le destinazioni urbanistiche del vigente strumento, idonei ad alterare i connotati salienti dell'area suddetta, che vanno salvaguardati nelle more della loro tutela mediante piano paesistico;

Rilevato che questo assessorato ha attivato la redazione del Piano territoriale paesistico regionale, secondo le previsioni e le metodiche del piano di lavoro approvato con decreto n. 7276 del 28 dicembre 1992, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1993, registro n. 3, foglio n. 351;

Rilevato che a tale scopo con decreto del Presidente della regione siciliana n. 862 del 5 ottobre 1993 è stato istituito presso questo assessorato il comitato tecnico scientifico previsto dall'art. 24 del regio decreto n. 1357/40 per la procedura di approvazione del Piano territoriale paesistico,

Considerato, per quanto sopra espresso, che sussistono motivate esigenze per prorogare per un ulteriore biennio l'efficacia del vincolo di immodificabilità temporanea adesso vigente sui territori comunali di Mascali e Fiumefreddo, meglio individuato nei DD.AA. n. 5207 del 16 marzo 1992 e n. 7022 del 13 ottobre 1993, preservandone l'aspetto naturale e i valori estetico-ambientali ai fini della normazione paesaggistica, che è in corso di redazione.

Decreta:

Art. 1.

È prorogato per un ulteriore biennio dalla data di sua scadenza il vincolo di immodificabilità temporanea imposto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 15/91, sull'area denominata La Gurna, località Fondachello, ricadente nei comuni di Mascali e Fiumefreddo (Catania), per effetto dei decreti n. 5207 del 16 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 23 del 2 maggio 1992, così come integrato con decreto n. 5830 del 29 giugno 1992, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 33 dell'11 luglio 1992 e del decreto n. 7022 del 13 ottobre 1993, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 56 del 20 novembre 1993, secondo le disposizioni, le modalità, e gli ambiti territoriali contenuti nei suddetti provvedimenti, che si intendono tutti richiamati e confermati.

Art. 2.

Fino all'approvazione del Piano territoriale paesistico, e comunque, entro e non oltre il 2 maggio 1996, è vietata, nel territorio descritto e individuato nei decreti n. 5207 del 16 marzo 1992, e n. 7022 del 13 ottobre 1993, pubblicati nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 23 del 2 maggio 1992 e nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 56 del 20 novemvre 1993, facente parte dei comuni di Mascali e Fiumefreddo, ogni modificazione dell'assetto del territorio, nonché qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luogni e l'aspetto esteriore dell'area.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 1497/1939 e dell'art. 12 del regio decreto n. 1357/1940.

Una copia della Gazzetta ufficiale della regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa, entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente soprintendenza, ai comuni di Mascali e Fiumefreddo perché venga affissa per mesi tre all'albo pretorio dei comuni stessi.

Altra copia della predetta Gazzetta sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici dei comuni di Mascali e Fiumefreddo, ove gli interessati potranno prenderne visione.

La Soprintendenza competente comunicherà a questo assessorato la data della effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo dei comuni di Mascali e Fiumefreddo.

Palermo, 7 aprile 1994

L'assessore: SARACENO

94A5090

ISTITUTO UNIVERSITARIO DI LINGUE MODERNE DI MILANO

DECRETO DIRETTORIALE 15 luglio 1993.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL DIRETTORE

Visto lo statuto dell'Istituto universitario di lingue moderne di Milano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1968, n. 1490;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le delibere assunte dal consiglio di facoltà in data 16 febbraio 1993 e 15 giugno 1993 e dal consiglio di amministrazione dello I.U.L.M. in data 6 luglio 1993;

Riconosciuta la particolare necessità della presente modifica, proposta in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1993, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto universitario di lingue moderne (I.U.L.M.) di Milano è ulteriormente modificato con l'inserimento del seguente nuovo articolo:

Norme comuni

Art. 49. — La facoltà è dotata di un centro linguistico comune ai due corsi di laurea e utilizzato anche per eventuali corsi di diploma e scuole di specializzazione. Esso è diretto da un professore di ruolo di prima fascia.

La sua struttura e il suo funzionamento vengono disciplinati da un apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione su proposta del consiglio di facoltà.

Milano, 15 luglio 1993

Il direttore: MIGLIAZZA

94A5091

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Sostituzione di due esperti del Consiglio nazionale della protezione civile

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 1994 il prof. Pietro Giuseppe Grasso, ordinario di istituzioni di diritto pubblico presso l'Università di Pavia, e il prof. Maurizio Basile, ordinario di fisica generale presso l'Università di Bologna, sono nominati componenti, in qualità di esperti, del Consiglio nazionale della protezione civile in sostituzione del dott. Roberto Canova e dell'avv. Vincenzo Pepe.

94A5138

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Biccari

Con decreto 6 aprile 1994, n. 223/Sc, del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in sinistra del torrente Organo, di nuova formazione a seguito della costruzione del muro di difesa spondale, segnato nel catasto del comune di Biccari (Foggia) al foglio n. 44, particella 685 1/2 (mq 126) e 105 1/2 (mq 814), della superficie complessiva di mq 940, ed indicato nella relazione con allegata planimetria in scala 1:500, predisposti dall'ufficio tecnico erariale di Foggia in data 1° dicembre 1987, p. n. 12118/3061/82/I; relazione ed allegata planimetria fanno parte integrante del citato decreto.

94A5094

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Individuazione dell'associazione denominata «Associazione nazionale per la tutela dell'ambiente» tra le associazioni di tutela ambientale.

Con decreto ministeriale 24 maggio 1994, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1994, registro n. 1 Ambiente, foglio n. 21, l'associazione denominata «Associazione nazionale per la tutela dell'ambiente», con sede in Roma, piazza del Colosseo n. 4, è stata individuata tra le associazioni di protezione ambientale ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

94A5095

Individuazione dell'associazione denominata «L'Altritalia ambiente» tra le associazioni di protezione ambientale

Con decreto ministeriale 24 maggio 1994, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1994, registro n. 1 Ambiente, foglio n. 22, l'associazione denominata «L'Altritalia ambiente», con sede in Napoli, via Duomo n. 225, è stata individuata tra le associazioni di protezione ambientale ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

94A5096

Individuazione dell'associazione denominata «Società speleologica italiana» tra le associazioni di protezione ambientale

Con decreto ministeriale 24 maggio 1994, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 1994, registro n. 1 Ambiente, foglio n. 182, l'associazione denominata «Società speleologica italiana», con sede in Bologna, via Zamboni n. 67, è stata individuata tra le associazioni di protezione ambientale ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

94A5097

MINISTERO DEL TESORO

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 29 luglio 1994

In attuazione del disposto di cui di decreti ministeriali del 20 luglio 1994 relativi alla emissione dei B.O.T. fissata per il 29 luglio 1994, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantaquattro giorni con scadenza il 31 ottobre 1994 è di L. 97,92, quello dei buoni a centottantacinque giorni con scadenza il 30 gennaio 1995 è di L. 95,80 e quello dei buoni a trecentosessantasette giorni con scadenza il 31 luglio 1995 è di L. 91,45, comprensivi della maggiorazione di 5 centesimi stabilita nei predetti decreti.

94A5178

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193

Cambi del giorno 8 agosto 1994

Dollaro USA	1580,81
ECU	1907,25
Marco tedesco	997,36
Franco francese	291,42
Lira sterlina	2431,29
Fiorino olandese	887,90
Franco belga	48,447
Peseta spagnola	12,131
Corona danese	253,54
Lira irlandese	2409,47
Dracma greca	6,603
Escudo portoghese	9,810
Dollaro canadese	1143,44
Yen giapponese	15,610
Franco svizzero	1181,91
Scellino austriaco	141,75
Corona norvegese	228,26
Corona svedese	203,90
Marco finlandese	303,48
Dollaro australiano	1172,49

94A5320

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Milano, sono vacanti cinque posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, sede di Milano:

laboratorio di astrofisica;
laboratorio di chimica dei materiali;
architettura degli elaboratori.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, sede di Como:

fisica generale (I corso);
laboratorio di chimica analitica (I corso).

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In base all'art. 5, comma 10, della legge n. 537/1993, si potrà procedere al trasferimento solo dopo aver accertato la disponibilità finanziaria sul bilancio dell'Ateneo.

94A5149

ISTITUTO UNIVERSITARIO DI ARCHITETTURA DI VENEZIA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di architettura dell'Istituto universitario di architettura di Venezia sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Facoltà di architettura

corso di laurea in architettura
composizione architettonica;
composizione architettonica.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore della facoltà interessata entro trenta giorni dal giorno della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le nomine saranno subordinate ad apposita copertura finanziaria mediante deliberazione del consiglio di amministrazione e adottate compatibilmente con gli stanziamenti assegnati da parte del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 5, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

94A5150

UNIVERSITÀ DI SALERNO

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Salerno è vacante il seguente posto di ruolo di prima fascia alla cui copertura la facoltà intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze economiche e sociali:

istituzioni di diritto pubblico.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il provvedimento di trasferimento è subordinato alla effettiva disponibilità finanziaria.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Salerno è vacante il seguente posto di ruolo di prima fascia alla cui copertura la facoltà intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze politiche:

storia dei trattati e politica internazionale.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il provvedimento di trasferimento è subordinato alla effettiva disponibilità finanziaria.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Salerno è vacante il seguente posto di ruolo di prima fascia alla cui copertura la facoltà intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di magistero:

linguistica francese.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il provvedimento di trasferimento è subordinato alla effettiva disponibilità finanziaria.

94A5100

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Salerno sono vacanti i seguenti posti di ruolo di seconda fascia alla cui copertura la facoltà intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze economiche e sociali:

lingua inglese;

ragioneria.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il provvedimento di trasferimento è subordinato alla effettiva disponibilità finanziaria.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Salerno è vacante il seguente posto di ruolo di seconda fascia alla cui copertura la facoltà intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali:

geologia applicata.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il provvedimento di trasferimento è subordinato alla effettiva disponibilità finanziaria.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Salerno è vacante il seguente posto di ruolo di seconda fascia alla cui copertura la facoltà intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia:

iconologia e iconografia.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il provvedimento di trasferimento è subordinato alla effettiva disponibilità finanziaria.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Salerno è vacante il seguente posto di ruolo di seconda fascia alla cui copertura la facoltà intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze politiche:

economia e politica agraria.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il provvedimento di trasferimento è subordinato alla effettiva disponibilità finanziaria.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Salerno è vacante il seguente posto di ruolo di seconda fascia alla cui copertura la facoltà intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di ingegneria:

metodi matematici per l'ingegneria:

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il provvedimento di trasferimento è subordinato alla effettiva disponibilità finanziaria.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Salerno è vacante il seguente posto di ruolo di seconda fascia alla cui copertura la facoltà intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di ingegneria (sede di Benevento):

elaborazione di segnali e di informazioni di misura.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il provvedimento di trasferimento è subordinato alla effettiva disponibilità finanziaria.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Salerno sono vacanti i seguenti posti di ruolo di seconda fascia alla cui copertura la facoltà intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di economia e commercio:

diritto civile;

statistica metodologica - corso progredito;

storia economica.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il provvedimento di trasferimento è subordinato alla effettiva disponibilità finanziaria.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Salerno è vacante il seguente posto di ruolo di seconda fascia alla cui copertura la facoltà intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

geologia.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il provvedimento di trasferimento è subordinato alla effettiva disponibilità finanziaria.

94A5101

UNIVERSITÀ DI TRENTO

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la seguente facoltà sono vacanti due posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di giurisprudenza:

diritto penale (biennale);

diritto privato comparato.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 537/1993, il trasferimento del professore chiamato resta subordinato alla disponibilità di finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti al medesimo.

94A5102

UNIVERSITÀ DI BARI

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di agraria dell'Università degli studi di Bari - sede di Foggia, sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di agraria - sede di Foggia:

analisi chimica dei prodotti alimentari;

microbiologia generale.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti di ruolo di seconda fascia anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A5103

POLITECNICO DI BARI

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di architettura del Politecnico di Bari, è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di architettura:

tecnica delle costruzioni (raggruppamento H0720).

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, corredate — per i soli docenti di altro Ateneo — di un certificato di servizio con l'indicazione della retribuzione in godimento, direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In conformità a quanto disposto dall'art. 5, comma 10, della legge n. 537/93, il trasferimento del docente resta subordinato alla disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti al medesimo.

94A5104

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di ingegneria del Politecnico di Bari, è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di ingegneria:

fisica.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, corredate — per i soli docenti di altro Ateneo — di un certificato di servizio con l'indicazione della retribuzione in godimento, direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In conformità a quanto disposto dall'art. 5, comma 10, della legge n. 537/93, il trasferimento del docente resta subordinato alla disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti al medesimo.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di architettura del Politecnico di Bari, è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di architettura:

disegno e rilievo (raggruppamento H110).

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, corredate — per i soli docenti di altro Ateneo — di un certificato di servizio con l'indicazione della retribuzione in godimento, direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In conformità a quanto disposto dall'art. 5, comma 10, della legge n. 537/93, il trasferimento del docente resta subordinato alla disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti al medesimo.

94A5105

UNIVERSITÀ DI BRESCIA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Brescia, è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di economia e commercio:

diritto commerciale.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si fa presente che la presa di servizio del docente chiamato a ricoprire il posto sarà condizionata al reperimento dei fondi per il pagamento degli emolumenti dovuti.

94A5106

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso questa Università è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di ingegneria:

analisi matematica.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A5107

UNIVERSITÀ DI LECCE

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n 1592, dell'art 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n 238, e dell'art 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993. n. 537, si comunica che presso la facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi di Lecce, è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento

Facoltà di economia e commercio

istituzioni di diritto privato

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

94A5108

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n 1592, dell'art 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi di Lecce, è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento

Facoltà di economia e commercio

diritto penale commerciale

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A5109

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	357.000
- semestrale	L.	195.500
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	65.500
- semestrale	L.	46.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata *agli atti delle Comunità europee:*		
- annuale	L.	200.000
- semestrale	L.	109.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	65.000
- semestrale	L.	45.500
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	199.500
- semestrale	L.	108.500
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	687.000
- semestrale	L.	379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	336.000
Abbonamento semestrale	L.	205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.300